



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2018/2019***

**COMUNICATO UFFICIALE N. 206**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 18 marzo 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI GUGLIELMI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. GIOVANNI GUGLIELMI ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO CORALLO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. RICCARDO CORALLO ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi quattro.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di MORENO FERRARIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. MORENO FERRARIO ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due e venti giorni.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata

Procedimento disciplinare a carico di ALDO DI PIETRO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. ALDO DI PIETRO ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi quattro.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di EVERALDO DAVID SEGUNDO SERGIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. EVERALDO DAVID SEGUNDO SERGIO ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi cinque e dieci giorni.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA COLUCCI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ANDREA COLUCCI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO GIULIACCI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FRANCESCO GIULIACCI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ISIDORO ORSINA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ISIDORO ORSINA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, nonché agli artt. 35 e 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Atletico Francavilla, nella s/s 2017-18 pur non avendo titolo ( primo capo d'inculpazione); nonché per aver richiesto il tesseramento nella stessa stagione sportiva e per la stessa società, in qualità di calciatore ( secondo capo d'inculpazione);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- quanto al primo capo d'inculpazione, dalla documentazione allegata agli atti del deferimento risulta che il deferito abbia svolto attività di allenatore, quanto meno in relazione ad una gara, in assenza di regolare tesseramento per la società ASD Atletico Francavilla;

- quanto invece al secondo capo d'inculpazione, non risulta evidenza nella documentazione acquisita dalla Procura Federale in merito alla pretesa richiesta di tesseramento in qualità di calciatore né di dirigente;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ISIDORO ORSINA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per un mese.

Procedimento disciplinare a carico di **MORENO GIACCHETTI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MORENO GIACCHETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per:

a) aver pattuito per più stagioni sportive con la società ASD San Sisto (Campionato Eccellenza C.R.Umbro) un premio tesseramento di € .5400,00, inferiore dunque a quello dichiarato nella stagione sportiva 2016/17 al C.R. Umbro di € 7.500,00. Tutto ciò per mezzo di scritture private sottoscritte ed oggetto di un tacito rinnovo per la s/s 2016/17 difforni dai modelli normativamente previsti ed elusive degli accordi economici regolarmente depositati in Comitato;

b) avere, davanti al Collegio Arbitrale, disconosciuto le proprie firme apposte su alcune autocertificazioni di redditi da prestazioni sportive nonostante, in sede di audizione il medesimo le avesse ammesse come fossero autentiche;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quindici (di cui nove per il primo capo d'incolpazione e sei per il secondo capo);
- valutate le argomentazioni difensive contenute nella memoria del 11.02.2019.

Ritenuto che:

- la Procura Federale contesta al deferito, quanto al capo d'incolpazione sub a), di aver pattuito per la stagione sportiva 2016/2017, così come per le precedenti stagioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, un premio di tesseramento annuo di Euro 5.400, e dunque inferiore a quello dichiarato negli accordi economici depositati presso il Comitato Regionale (di Euro 7.500), attraverso due scritture private redatte nel 2013 regolanti i rapporti tra le parti fino alla stagione sportiva 2015/2016 rinnovatesi tacitamente anche per la stagione 2016/2017, che sarebbero sostitutive e perciò stesse elusive degli accordi economici "ufficiali";
- in atti è presente la seguente documentazione rilevante ai fini del decidere:
  1. scrittura privata (alla cui data è riportato solo l'anno 2013) sottoscritta dalla società e dal deferito;
  2. scrittura privata senza data sottoscritta soltanto dal deferito;
  3. n.2 autocertificazioni relative alla stagione 2015/2016;
  4. n. 9 autocertificazioni relative alla stagione 2016/2017;
  5. accordo tipo per la stagione 2016/2017 regolarmente depositato;
- sulla base di tale documentazione richiamata si ritiene non provata la "discrasia" tra le scritture private e gli accordi "ufficiali" contestata dalla Procura Federale in relazione alle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 dato che non risultano, dalla documentazione allegata al deferimento, gli "accordi economici regolarmente depositati in Comitato" il cui contenuto sarebbe difforme da quello delle due scritture private del 2013;
- solo in relazione alla stagione sportiva 2016/2017 vi è in atti la copia dell'accordo "ufficiale" di contenuto differente rispetto a quello delle scritture private del 2013 posto a base del lodo adottato dal Collegio Arbitrale nell'ambito della successiva controversia insorta tra il deferito e la ASD San Sisto;
- tuttavia anche in riferimento a tale stagione sportiva non sussiste la prova della contestata responsabilità del deferito, dal momento che la scrittura privata sottoscritta dalla società e dall'allenatore recante data incompleta fa riferimento ad accordi pluriennali validi fino al termine della stagione 2015/2016 e quindi divenuti inefficaci con riferimento alla stagione sportiva 2016/2017;
- né può ritenersi provata la eventuale rinnovazione tacita di tale scrittura privata anche per la stagione sportiva 2016/2017 attraverso le sottoscrizioni di autocertificazioni recanti importi diversi da quelli risultanti dall'accordo depositato, vista anche la contestazione mossa da uno dei due contraenti sul punto;
- così come deve considerarsi del tutto irrilevante ai fini disciplinari la sottoscrizione da parte del solo tesserato, dunque vincolante soltanto per lui e non anche per la società, di una scrittura privata che contiene una semplice dichiarazione unilaterale di riduzione di compensi ad esclusione dei casi di esonero, scrittura che come detto non produrrebbe alcun effetto nei confronti della società;
- peraltro, anche ad ammettere che le scritture private del 2013 si pongano in contrasto con il contenuto degli accordi ufficialmente depositati presso il Comitato, occorrerebbe comunque valutare se la sottoscrizione di tali scritture, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un intento elusivo (che nella specie pare da escludersi), assuma rilievo disciplinare, e al quesito sembra doversi dare risposta negativa, perlomeno con riferimento al caso di specie, dato che la normativa federale (artt. 94 e 94 ter NDIF e art. 8 commi 8 e 9 CGS) vieta e sanziona gli accordi che prevedono importi superiori a quelli contenuti negli accordi ufficiali ritualmente depositati o superiori al tetto massimo previsto per ogni singola fattispecie, mentre nel caso che ci occupa saremmo in presenza di accordi di importo inferiore a quello indicato negli accordi ufficiali, senza un apparente intento elusivo;
- può quindi escludersi qualsiasi responsabilità del deferito con riferimento al primo capo di incolpazione;
- la Procura Federale contesta poi al deferito, quanto al capo d'incolpazione sub b), di aver

disconosciuto innanzi al Collegio Arbitrale, in quanto "apocrife", le firme apposte sui documenti nn. 4 e 5 allegati alla memoria difensiva della società ASD San Sisto relativi alle quietanze per la stagione sportiva 2015/2016, per poi riconoscerle come autentiche nel corso dell'audizione innanzi alla Procura Federale;

- invero, con la memoria depositata al Collegio Arbitrale e datata 28.12.2017, il deferito ha disconosciuto, in quanto a suo dire mai firmata, la documentazione di cui ai predetti allegati nn. 4 e 5, mentre nel corso dell'audizione dell'8.10.2018 ha confermato che le firme apposte sui suddetti documenti erano sue, così come ha confermato essere le proprie anche le firme relative alle quietanze per la stagione sportiva 2016/2017;
- il deferito, poi, nel corso dell'udienza del 18.3.2019 innanzi a questa Commissione Disciplinare, ha fornito un'ulteriore versione sostenendo che le firme apposte sulle quietanze relative alla stagione sportiva 2015/2016 (ovvero sugli allegati nn. 4 e 5) sono effettivamente sue ma che furono apposte su un foglio in bianco e riempito successivamente dalla società quanto all'indicazione degli importi, dichiarando inoltre di aver sottoscritto le quietanze relative alla stagione sportiva 2016/2017 senza averne letto il contenuto;
- dal che si trae la prova della responsabilità del deferito in merito a questo capo di incolpazione;
- in conclusione, gli elementi sopra evidenziati consentono, complessivamente, di affermare la responsabilità del deferito in relazione soltanto al secondo capo di incolpazione, escludendo comunque l'asserito intento elusivo del deferito, tipico delle pattuizioni difformi contenenti somme superiori a quelle "ufficiali";
- alla luce delle "singolari" circostanze del caso concreto si ritiene tuttavia eccessiva la richiesta sanzionatoria della Procura Federale anche per il secondo capo di incolpazione;

P.Q.M.

dichiara il sig. MORENO GIACCHETTI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la squalifica per mesi uno.

Procedimento disciplinare a carico di CARMELO CACCIOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CARMELO CACCIOLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 38 delle NOIF e agli artt. 33 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s/s 2017/18 attività di tecnico per la società Polisportiva Città di Roccalumera in assenza di regolare tesseramento per la società stessa;
- letta la memoria difensiva del deferito 28.2.2019;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. CARMELO CACCIOLA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO CUSUMANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO CUSUMANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione al punto 2.2 lett e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, agli artt. 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 delle NOIF per aver svolto l'attività di allenatore per la società ASD Favara Academy senza essere tesserato per tale società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO CUSUMANO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO BUCCHERI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VINCENZO BUCCHERI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione al punto 2.2 lett e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, agli artt. 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 delle NOIF per aver svolto l'attività di allenatore per la società ASD Junior Vittoria senza essere tesserato per tale società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. VINCENZO BUCCHERI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO BOCCHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RICCARDO BOCCHINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 23, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di tecnico per la società SSD Subasio (Campionato Eccellenza organizzato dal C.R. Umbro) pur non avendone titolo, nonché per quanto disposto dalla lettera c) del C.U. n. 84 del 12/8/2016 della L.N.D. e per non aver quindi provveduto al deposito dell'accordo economico sottoscritto con la società SSD Subasio unitamente alla richiesta di tesseramento per la stessa;

- esaminate le memorie difensive del 6/2/2019 e del 13/3/2019 e la relativa documentazione allegata;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- in forza della normativa federale vigente all'epoca dei fatti (C.U. n.84, punto c), L.N.D) è onere dell'allenatore interessato curare il deposito dell'accordo economico intervenuto con la società di appartenenza e della richiesta di tesseramento;

- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, l'allenatore al di là delle informali assicurazioni che possa ricevere dalla società di appartenenza, è tenuto a munirsi del tesserino per poter accedere al campo di gioco in quanto solo il materiale possesso di tale tesserino è idoneo ad attestare il perfezionamento della procedura di tesseramento;

- nella fattispecie risulta che il deferito abbia partecipato in qualità di allenatore alle gare dell'ultima parte della s/s 2016/17 per la società SSD Subasio, senza darsi cura di verificare l'avvenuto perfezionamento del tesseramento e senza esser in possesso del relativo tesserino;

- alla luce di quanto sopra rilevato, sussiste pertanto la responsabilità del deferito in ordine alle violazioni contestate dalla Procura Federale;

- la condotta del deferito, ancorchè posta in essere in violazione dei principi dell'ordinamento federale, risulta tuttavia connotata da buona fede, di cui deve tenersi conto nella determinazione della sanzione, giacché i) lo stesso deferito ha sottoscritto il modulo di richiesta di emissione della tessera; ha pagato la quota d'iscrizione annua all'albo del Settore Tecnico il 9.2.2017; ha sottoscritto l'accordo tipo con la società SSD Subasio; ii) la società ha sempre dichiarato di aver curato la trasmissione

della predetta documentazione agli uffici competenti; iii) il deferito non ha mai ricevuto alcuna comunicazione dal competente Comitato Regionale circa il rifiuto di detta documentazione e/o la necessità della sua integrazione; iv) il deferito è stato squalificato dal Giudice sportivo con C.U. del 4.4.2017 senza che, in tale sede venisse rilevata la mancanza del tesseramento;

P.Q.M.

dichiara il sig. RICCARDO BOCCHINI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per giorni venti.

Firenze, 22 marzo 2019

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Demetrio Albertini